



COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLA MENSA SCOLASTICA

(Adottato con deliberazione consiliare n. 41 dd 22.11.99)

Art. 1

E' istituito presso il Comune di Sagrado il servizio di mensa scolastica, che viene svolto presso i locali della Scuola Elementare a Tempo Pieno e della Scuola Materna. Del servizio usufruiscono gli alunni della Scuola Elementare a Tempo Pieno, quelli della Scuola Materna e gli insegnanti in servizio presso le stesse.

Art. 2

All'inizio di ciascun anno scolastico e comunque all'atto dell'iscrizione i genitori degli alunni che volessero utilizzare il servizio di mensa scolastica dovranno inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale, dichiarando nel contempo di essere a conoscenza delle norme del presente Regolamento.

Art. 3

La retta per l'utilizzazione del servizio di mensa scolastica ha cadenza mensile e la tariffa viene fissata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale. Sarà cura dell'Amministrazione comunale comunicare ai genitori degli alunni gli importi delle tariffe relative all'anno in corso nonché delle detrazioni per assenze di cui all'art. 5 e le riduzioni di cui all'art.6.

Art. 4

Il pagamento, da parte dei familiari, sarà effettuato mensilmente presso la Tesoreria Comunale, Banco Ambrosiano Veneto - Filiale di Sagrado, o mediante conto corrente postale n. 11429495, intestato al Comune di Sagrado, entro il 5 del mese successivo a quello di fruizione del servizio, specificando il nome del bambino, il periodo di riferimento della retta e indicando quale causale del versamento la dicitura "contributo mensa scolastica". Le assenze degli alunni saranno comunicate mensilmente all'Amministrazione Comunale dagli insegnanti.

Art. 5

Nel caso di fruizione parziale del servizio nel corso del mese da parte dell'utente, la retta viene determinata come segue:

- a) per ciascun giorno di assenza per malattia o volontaria verrà applicata una riduzione corrispondente all'incidenza delle spese per generi alimentari sul costo del pasto, definita con la deliberazione consiliare di cui all'art. 3, comma 1;
- b) i giorni di assenza legati alle Festività non sono da portare in detrazione;
- c) l'ammontare dell'eventuale riduzione dovrà essere detratto direttamente dalla famiglia al momento del pagamento della retta dovuta.

Art. 6

Alle famiglie con più figli che usufruiscono del servizio di mensa scolastica viene riconosciuta una riduzione della retta in misura definita con la deliberazione consiliare di cui all'art. 3.

Art. 7

Le famiglie prive di reddito o in particolari situazioni di disagio, per usufruire dell'esenzione dal pagamento delle rette o di una loro riduzione, dovranno produrre apposita domanda al Sindaco, con allegata documentazione circa la condizione reddituale della famiglia. La domanda sarà valutata, su conforme parere del Servizio Sociale di base, dalla Giunta Comunale, la quale, con proprio provvedimento, determinerà o meno l'ammissione all'esenzione.

Ove si riscontrasse il mancato pagamento delle rette in assenza di qualsiasi provvedimento di esenzione o riduzione delle stesse, si provvederà a sollecitare il pagamento fissando un termine perentorio per la corresponsione del dovuto. Nel caso detto termine non venisse osservato si avvierà la procedura per il recupero mediante iscrizione a ruolo della somma dovuta comprensiva degli interessi moratori al tasso legale vigente.

Art. 8

Al fine di garantire il pieno rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa in materia di igiene alimentare, è fatto divieto di consumare presso i locali della mensa alimenti non forniti dalla stessa.